

**COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA**  
**Provincia di Siena**

**Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale  
di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

**Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 31.03.2021**  
**Modificato con delibera di C.C. n. 19 del 21.03.2022**

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
Articolo 1 - Disposizioni comuni.....	1
CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....	1
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale .....	1
Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....	1
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	2
Articolo 5 - Procedimento autorizzativo .....	3
Articolo 5bis - Dichiarazione.....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione .....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti .....	6
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	6
Articolo 10 - Presupposto del canone .....	6
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone .....	7
Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio .....	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	8
Articolo 15 - Versamento del canone per le pubblicità permanenti .....	8
Articolo 16 - Versamento del canone per le pubblicità temporanee.....	9
Articolo 17 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere .....	9
Articolo 17bis - Pubblicità varie e maggiorazioni .....	9
Articolo 18 - Riduzioni .....	10
Articolo 19 - Esenzioni .....	10
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	11
Articolo 20 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	11
Articolo 21 - Servizio delle pubbliche affissioni .....	11
Articolo 22 - Impianti .....	11
Articolo 23 - Modalità delle pubbliche affissioni .....	12
Articolo 24 - Diritto sulle pubbliche affissioni .....	12
Articolo 25 - Materiale pubblicitario abusivo.....	13
Articolo 26 - Riduzione del diritto.....	13
Articolo 27 - Esenzione dal diritto.....	14
Articolo 28 - Pagamento del diritto.....	14
Articolo 29 - Norme di rinvio .....	14
CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....	14
Articolo 30 - Disposizioni generali .....	14
Articolo 31 - Funzionario Responsabile .....	15
Articolo 32 - Tipologie di occupazioni .....	15
Articolo 33 - Occupazioni abusive.....	15
Articolo 34 - Domanda di occupazione .....	16
Articolo 35 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 36 - Obblighi del concessionario .....	17
Articolo 37 - Durata dell'occupazione.....	17

Articolo 38 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 39 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....	18
Articolo 40 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione .....	18
Articolo 41 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	19
Articolo 43 - Classificazione delle zone .....	19
Articolo 44 - Criteri di commisurazione del canone.....	19
rispetto alla durata delle occupazioni.....	19
Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone .....	20
Articolo 46 - Passi carrabili .....	21
Articolo 47 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici .....	21
Articolo 48 – Occupazione con antenne e ripetitori .....	22
Articolo 49 - Soggetto passivo.....	23
Articolo 50 - Agevolazioni e riduzioni .....	23
Articolo 51 - Esenzioni ed esclusioni .....	24
Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	25
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	25
Articolo 53bis - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....	25
CAPO V - CANONE MERCATALE.....	26
Articolo 54 - Disposizioni generali .....	26
Articolo 55 - Domanda di occupazione .....	26
Articolo 56 - La tariffa del canone.....	26
Articolo 57 - Classificazione delle zone .....	27
Articolo 58 - Occupazioni abusive.....	27
Articolo 59 - Soggetto passivo.....	28
Articolo 60 - Versamento del canone .....	28
CAPO VI – GESTIONE DELL’ENTRATA .....	28
Articolo 61 - Accertamento e riscossione coattiva .....	28
Articolo 62 - Accertamento e sanzioni .....	29
Articolo 63 - Attività di recupero.....	29
Articolo 64 - Rimborsi e compensazione.....	30

## **CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### ***Articolo 1 - Disposizioni comuni***

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, e di quelli destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

## **CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### ***Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### ***Articolo 3 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.  
Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è comunque il soggetto affidatario.

#### *Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari*

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie, si riconoscono le seguenti tipologie pubblicitarie.

##### Insegna d'esercizio

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

##### Preinsegna

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

##### Sorgente luminosa

Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

##### Cartello

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

##### Striscione, locandina e stendardo

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

##### Segno orizzontale reclamistico

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

### Impianto pubblicitario di servizio

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

### Impianto di pubblicità o propaganda

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

### Pubblicità su veicoli e natanti

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

### Pubblicità con veicoli d'impresa

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

3. Non sono indicabili le superfici autorizzabili per ciascuna tipologia di mezzo pubblicitario in quanto l'Amministrazione non dispone di un Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

## ***Articolo 5 - Procedimento autorizzativo***

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. La concessione/autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità.
3. Ai sensi del comma 835 dell'art. 1 della L. 160/2019 la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
4. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

6. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
7. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
8. La domanda per l'autorizzazione, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dagli uffici e reperibili anche tramite il sito internet del Comune, deve essere presentata al competente ufficio comunale in formato digitale, ove previsto dalla normativa (D.P.R. n. 160/2010), completa dei seguenti allegati:
  - Bozzetto a colori del mezzo pubblicitario da installare;
  - Documentazione fotografica del luogo di installazione;
  - Dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevista dall'Art. 53, comma 3 del D.P.R. 495/92
9. Nel caso la richiesta abbia per oggetto la collocazione di impianti lungo le strade di competenza provinciale o statale correnti all'interno dei centri abitati, o su strade comunali o vicinali esterne ai centri abitati, visibili dalle suddetti strade, dovrà essere allegata contestualmente anche la documentazione necessaria per la richiesta del Nulla Osta dell'Ente competente (Amministrazione Provinciale o ANAS,) come prevede l'art. 23, comma 5 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285.
10. Nell'ambito della stessa istanza, dovranno essere altresì attivate le relative procedure edilizie, qualora previste dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia, e nel rispetto del Codice dei beni e culturali e del paesaggio per le aree e gli edifici vincolati, la cui definizione è propedeutica al rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento.
11. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta è fissato in 60 giorni. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o il Servizio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari. In tale caso il termine di cui sopra è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro 30 giorni, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'autorizzazione e la relativa domanda sarà archiviata.
12. Il diniego deve essere sempre espresso e motivato.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
14. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile prima della scadenza.
15. Ai fini del presente articolo s'intendono fatte salve le discipline autorizzatorie in vigore sulla base di altre specifiche disposizioni regolamentari.

### ***Articolo 5bis - Dichiarazione***

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi; in ogni caso la stessa si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata in tempo utile una nuova dichiarazione per permettere all'ente che gestisce il canone di quantificare l'importo dovuto in relazione al periodo interessato.

### ***Articolo 6 - Anticipata rimozione***

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie (distanza minore di 200 metri) adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo, alle scuole pubbliche e agli edifici di culto



durante gli orari di lezioni o di cerimonia. L'intensità della voce e dei suoni emessi non dovranno superare in ogni caso la misura di 70 Phon.

### ***Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### ***Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

### ***Articolo 10 - Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### ***Articolo 11 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### ***Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa la relativa tariffa è maggiorata del 100%.

### ***Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un

esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

#### ***Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con riferimento ai valori indicati all'articolo 1, commi 826 e 827 della legge n. 160 del 2019; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati: superficie del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, durata della diffusione del messaggio pubblicitario.  
È in ogni caso indipendente dal numero dei messaggi esposti.
3. La graduazione della tariffa standard ai fini della determinazione delle singole tariffe è effettuata mediante l'applicazione di più coefficienti moltiplicatori, approvati dalla Giunta Comunale unitamente alle tariffe di cui al punto 1.  
La tariffa standard di riferimento è quella relativa alla I categoria o categoria unica.

#### ***Articolo 15 - Versamento del canone per le pubblicità permanenti***

1. Il canone per le pubblicità permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti utilizzando la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 300,00.

6. Il canone e le tariffe sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le pubblicità permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.  
Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 16 - Versamento del canone per le pubblicità temporanee***

1. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
2. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della Dichiarazione di cui all'art. 5bis o al rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari, mediante la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).
3. Il canone e le tariffe sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.

#### ***Articolo 17 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### ***Articolo 17bis - Pubblicità varie e maggiorazioni***

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il canone è maggiorato.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni

giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base a una tariffa giornaliera maggiorata.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari a una tariffa giornaliera maggiorata.
5. Le maggiorazioni sono determinate dalla Giunta Comunale secondo le modalità di cui all'articolo 14.
6. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, è consentita solo a domicilio e nei locali pubblici.

### ***Articolo 18 - Riduzioni***

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le riduzioni applicate al canone non sono cumulabili fra loro.

### ***Articolo 19 - Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni

stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- g) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- h) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- i) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- j) la pubblicità relativa a manifestazioni realizzate con il patrocinio dell'Ente.

### ***CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

#### ***Articolo 20 - Tipologia degli impianti delle affissioni***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

#### ***Articolo 21- Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e, nella misura stabilita nelle presenti disposizioni, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### ***Articolo 22 - Impianti***

1. La superficie degli impianti pubblici di misura complessiva massima di 280x200 cm<sup>2</sup> da destinare alle affissioni viene ripartita secondo le seguenti percentuali:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: 15%;
  - b) alle affissioni di natura commerciale: 80%;
  - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette: 5%.
2. È competenza della Giunta Comunale la determinazione della superficie e della localizzazione degli impianti.

### ***Articolo 23 - Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle domande, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

### ***Articolo 24 - Diritto sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.

2. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone è determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione sulla base dei valori indicati all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, la stessa s'intende prorogata di anno in anno.
3. Il canone è comunque dovuto per i primi 10 giorni di affissione o frazione; per i successivi 5 giorni o frazioni si applicano i coefficienti della Tabella allegata al presente regolamento.
4. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) durata dell'affissione;
  - b) numero dei manifesti;
  - c) dimensioni dei manifesti.
5. La graduazione della tariffa standard ai fini della determinazione delle singole tariffe è effettuata mediante l'applicazione di più coefficienti moltiplicatori, approvati dalla Giunta Comunale unitamente alle tariffe di cui al punto 1.

La tariffa standard di riferimento è quella relativa alla I categoria o categoria unica.

#### ***Articolo 25 - Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

#### ***Articolo 26 - Riduzione del diritto***

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;



- e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

#### ***Articolo 27 - Esenzione dal diritto***

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio, anche in presenza di sponsor;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### ***Articolo 28 - Pagamento del diritto***

1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente agli enti contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari utilizzando la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

#### ***Articolo 29 - Norme di rinvio***

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

### ***CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

#### ***Articolo 30 - Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Sono soggette al canone anche le occupazioni di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### ***Articolo 31 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.  
Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è comunque il soggetto affidatario.

### ***Articolo 32 - Tipologie di occupazioni***

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### ***Articolo 33 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.  
Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle relative spese.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento per le occupazioni abusive, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di

accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono comunque riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### *Articolo 34 - Domanda di occupazione*

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. Dovrà essere prodotta, a pena di improcedibilità, tutta la documentazione, anche planimetrica, che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
9. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare il provvedimento autorizzativo in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### ***Articolo 35 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione***

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. Il provvedimento deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

### ***Articolo 36 - Obblighi del concessionario***

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

### ***Articolo 37 - Durata dell'occupazione***

1. Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

### ***Articolo 38 - Titolarità della concessione o autorizzazione***

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con

conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

### ***Articolo 39 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione;
  - d) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - e) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

### ***Articolo 40 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

### ***Articolo 41 - Rinnovo della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

### ***Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con riferimento ai valori indicati all'articolo 1, commi 826 e 827 della legge n. 160 del 2019; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle zone del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) tipologia e finalità dell'occupazione.
3. La graduazione della tariffa standard ai fini della determinazione delle singole tariffe è effettuata mediante l'applicazione di più coefficienti moltiplicatori, approvati dalla Giunta Comunale unitamente alle tariffe di cui al punto 1.

### ***Articolo 43 - Classificazione delle zone***

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le zone del Comune sono classificate in due categorie.

**La I categoria** corrisponde alle zone del territorio comunale rientranti dentro la delimitazione del centro urbano approvata con le delibere della G.C. n. 144 del 30.11.2007, n. 116 del 14.10.2010 e n. 191 del 06.12.2012, esecutive, come evidenziato dalle tavole planimetriche allegate alle delibere stesse.

Alle zone appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa standard.

**La II categoria** corrisponde alle zone del territorio comunale esterne al centro urbano, quindi non comprese nella suddetta delimitazione, come evidenziato dalle tavole planimetriche allegate alle delibere citate nn. 144/2007, 116/2010 e 191/2012.

La tariffa per le zone di II categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla I categoria.

### ***Articolo 44 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie di occupazione a fasce orarie o a giorno.  
Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- dalle ore 6:00 alle ore 18:00, per cui si applica il 90% della tariffa;
  - dalle ore 18:01 alle ore 5:59, per cui si applica il 10% della tariffa.
4. Per le occupazioni temporanee si applica fino a 14 giorni la tariffa intera; oltre 14 giorni la tariffa è ridotta all'80%.
  5. Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%.

#### ***Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
7. A seguito dell'emanazione dell'articolo 5 comma 14-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021 convertito dalla legge n. 215 del 2021 è introdotta l'interpretazione autentica dell'articolo 1 comma 831 della legge n. 160 del 2019:

- a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
- b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

#### ***Articolo 46 - Passi carrabili***

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### ***Articolo 47 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici***



1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
3. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone; se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

#### ***Articolo 48 – Occupazione con antenne e ripetitori***

1. Le occupazioni realizzate con stazioni radio base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone dovuto è pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Il canone non è modificabile ai sensi dell'art. 1 comma 817 della Legge 27/12/2019, n. 160 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 ed è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
  5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

#### ***Articolo 49 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 50 - Agevolazioni e riduzioni***

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte al 70 per cento;
  - b) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo le tariffe ordinarie sono ridotte al 30 per cento;
  - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
  - d) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento;
  - e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
  - f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 10%.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

## *Articolo 51 - Esenzioni ed esclusioni*

### 1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporti pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esso assegnati;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) le rampe e manufatti simili destinati a soggetti portatori di handicap;

### 2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante - soste fino ai 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- g) le occupazioni realizzate con il patrocinio dell'Ente.

4. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

#### ***Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti utilizzando la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Il canone e le tariffe sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

#### ***Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, utilizzando la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. Il canone e le tariffe sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.

#### ***Articolo 53bis - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative in materia.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
  3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
    - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
    - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
    - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

## ***CAPO V - CANONE MERCATALE***

### ***Articolo 54 - Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

### ***Articolo 55 - Domanda di occupazione***

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 62 del 23 novembre 2018 "Codice del Commercio" nonché dal Piano e Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche e dalle ulteriori disposizioni in materia.

### ***Articolo 56 - La tariffa del canone***

1. Le tariffe in base alle quali si applica il canone sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con riferimento ai valori indicati all'articolo 1, comma 827 della legge n. 160 del 2019; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le stesse s'intendono prorogate di anno in anno.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - e) classificazione delle zone del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;
  - f) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - g) durata dell'occupazione;
  - h) tipologia dell'occupazione.
3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera è frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o bisettimanale, da qualificarsi ai fini dell'imposizione tariffaria comunque come occupazioni temporanee, è applicata una riduzione percentuale del 30% sul canone complessivamente determinato.
6. La tariffa assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013, laddove prevista.

### *Articolo 57 - Classificazione delle zone*

2. Ai fini dell'applicazione del canone, le zone del Comune sono classificate in due categorie.  
**La I categoria** corrisponde alle zone del territorio comunale rientranti dentro la delimitazione del centro urbano approvata con le delibere della G.C. n. 144 del 30.11.2007, n. 116 del 14.10.2010 e n. 191 del 06.12.2012, esecutive, come evidenziato dalle tavole planimetriche allegate alle delibere stesse.  
Alle zone appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa standard.  
**La II categoria** corrisponde alle zone del territorio comunale esterne al centro urbano, quindi non comprese nella suddetta delimitazione, come evidenziato dalle tavole planimetriche allegate alle delibere citate nn. 144/2007, 116/2010 e 191/2012.  
La tariffa per le zone di II categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla I categoria.

### *Articolo 58 - Occupazioni abusive*

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo

restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### ***Articolo 59 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 60 - Versamento del canone***

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto entro 30 giorni dal rilascio della concessione all'occupazione, utilizzando la piattaforma pagoPA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 300,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 2.
5. Per le occupazioni degli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) e altre occupazioni temporanee, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio ovvero entro il giorno stesso dell'occupazione.
6. Il canone e le tariffe sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### ***CAPO VI – GESTIONE DELL'ENTRATA***

#### ***Articolo 61 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni, installazioni e diffusioni di messaggi abusive.
3. Il Comune concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla legge.
4. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

### ***Articolo 62 - Accertamento e sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 64 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla legge.

### ***Articolo 63 - Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone e sanzioni non supera € 12,00, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone effettuata dal medesimo soggetto.



### *Articolo 64 - Rimborsi e compensazione*

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.